

ALLEGATO “ D”

COMUNE DI CEFALU'

Provincia di PALERMO

Disciplinare per l'appalto dei servizi legali per il Comune di Cefalù LOTTO_____.

ART. 1 CONDIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il presente disciplinare stabilisce le condizioni generali che regolano i rapporti tra il Comune di Cefalù ed l' Avv. _____affidatario del Servizio legale-LOTTO: _____giusta determinazione n. _____ del _____.

ART. 2 OGGETTO DELL'INCARICO DURATA E MODALITÀ DI SELEZIONE

Il servizio da espletare ha la durata di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto, **con facoltà di recesso dal rapporto convenzionale qualora l'ammontare annuo delle notule presentate dal professionista superi l' importo di spesa previsto di € _____**

e comprende complessivamente:

- la gestione del contenzioso: rappresentanza in giudizio del Comune di Cefalù (convenuto/attore), patrocinio legale, assistenza e difesa in tutte le controversie attive e passive dell'Ente nei giudizi amministrativi, civili e tributari davanti alle competenti Autorità;
- il supporto giuridico - legale nella fase stragiudiziale delle vertenze a tutela dell'Ente ed ai fini della prevenzione del contenzioso.
- l'attività di consulenza legale collegata a problematiche che potrebbero sfociare in contenziosi o in richieste di risarcimento.

ART. 3 AFFIDAMENTO INCARICHI

Gli incarichi per la rappresentanza e difesa dell'Ente verranno affidati al professionista selezionato con delega del Sindaco- legale rappresentante del Comune di Cefalù, restando impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di scegliere altri professionisti, laddove l'eccezionalità e/o l'importanza del contenzioso giustifichi, nell'interesse dell'Ente, un affidamento fiduciario ad altro professionista ovvero nei casi di prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi del giudizio (vedi art. 1 dell' Avviso pubblico).

ART. 4 OBBLIGHI

Il professionista si obbliga a comunicare tempestivamente l'esistenza di condizioni di incompatibilità, per tali intendendosi anche la mera detenzione del mandato alla difesa in procedimenti a favore di persone fisiche e/o giuridiche o Enti Pubblici dei quali il Comune di Cefalù sia controparte, anche nel caso in cui il giudizio sia concluso, ma la relativa decisione non sia passata in giudicato. Ai fini del conferimento dell'incarico occorre che il professionista rinunci al mandato, con salvezza dell'opera svolta.

Il professionista si obbliga a dare tempestiva comunicazione dell'evoluzione della singola vicenda giudiziaria mediante la formazione e aggiornamento in tempo reale di un fascicolo.

L'affidatario presterà la propria attività giuridico - legale presso il proprio studio, assicurando comunque la propria personale presenza presso gli uffici comunali per il tempo necessario a prendere conoscenza degli atti di pertinenza dell'incarico ricevuto e per fornire l'assistenza richiesta.

ART. 5 VINCOLI DI RISERVATEZZA

Il professionista incaricato, nell'osservanza del segreto professionale, si impegna a mantenere la massima riservatezza su ogni documento ed informazione di cui avrà modo di prendere conoscenza in occasione dello svolgimento dell'incarico: tale vincolo di riservatezza si intende operante non solo durante, ma anche dopo la scadenza del rapporto con l'ente.

Eventuali violazioni della Legge 196/2003 e [ss.mm.](#)ii., e del regolamento UE n.679/2016, nonché di altre normative inerenti la riservatezza, resteranno ad esclusivo carico del professionista che abbia commesso la violazione.

ART. 6 RECESSO

Nel corso della validità del rapporto regolamentato dal presente disciplinare, l'Ente potrà, motivatamente, revocare il mandato alle liti conferito al professionista accreditato nei casi in cui dovesse incrinarsi il rapporto fiduciario ovvero quando, sulla base delle liti trattate in precedenza non sarà più ritenuto idoneo a tutelare gli interessi dell'ente.

Il professionista potrà, altresì, rimettere il mandato per gravi sopravvenuti motivi, dandone preavviso idoneo a consentire l'affidamento dell'incarico ad altro legale, restando il precedente in ogni caso officiato del patrocinio fino alla nomina di un nuovo professionista.

Altresì, il professionista, anche dopo la comunicazione di recesso da qualunque parte esercitato, deve comunque assicurare il compimento degli adempimenti urgenti, la cui mancata effettuazione

possa comportare decadenze e prescrizioni o, comunque, originare danni per gli interessi dell'Ente. In tutte le ipotesi innanzi indicate, il precedente difensore è tenuto a fornire al nuovo incaricato l'originale della produzione di parte dell'Ente.

Il professionista ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni effettuate sino alla data del recesso, con rimborso delle spese già sostenute (se documentate) ed erogazione del compenso per l'opera svolta.

ART. 7 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

I requisiti per ottenere l'incarico devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso per la presentazione delle domande di ammissione e devono permanere alla data di eventuale incarico.

La perdita successiva di anche uno solo dei requisiti di ammissibilità o la presenza di condizioni di incompatibilità determineranno l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e la revoca dei mandati ad litem, senza diritto ad alcun corrispettivo e salva l'azione risarcitoria per i danni prodotti all'ente.

ART. 8 AUTONOMIA DEL PROFESSIONISTA

L'opera professionale del professionista sarà svolta in autonomia, secondo la necessaria diligenza e competenza professionale e dovrà essere eseguita avvalendosi dell'organizzazione del proprio studio professionale.

E' categoricamente escluso ogni vincolo di subordinazione o di dipendenza o di esclusiva da parte del professionista nei confronti del Comune di Cefalù

Gli incarichi affidati saranno svolti nell'ambito delle prestazioni professionali di lavoro autonomo, nel pieno rispetto delle relative norme fiscali e previdenziali, assicurando nella gestione degli stessi un elevato grado di professionalità e garantendo sempre la presenza alle udienze fissate dall'autorità giudiziaria.

ART. 9 RESPONSABILITÀ

Nel caso di violazione anche di solo uno degli impegni facenti carico all'avvocato, il mandato e gli incarichi conferiti verranno revocati con conseguente obbligo di risarcimento di tutti i danni.

ART. 10 COMPENSI

Il corrispettivo spettante al Professionista individuato, per tutta la durata dell'affidamento sarà determinato sulla base delle tariffe forensi approvate con decreto del Ministero di Grazia e

Giustizia (medi), oltre IVA e Cassa di Previdenza, con l'applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara.

In caso di vittoria dell'Ente, con condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio, queste ultime saranno recuperate dal professionista a propria cura e spese, restando allo stesso definitivamente attribuito quanto riconosciuto dal giudice in sentenza (previo rimborso all'Ente di quanto già corrisposto al professionista).

A tal fine, il professionista dovrà qualificarsi quale antistatario in sede di costituzione in giudizio. Gli incarichi sono riferiti a contenziosi instauratisi come attore o convenuto.

L'Ente si impegna a rimborsare al professionista le spese vive documentate (bolli, diritti, spese di notifica, contributo unificato spese di registrazione etc.....) che lo stesso dovrà affrontare per lo svolgimento dell'incarico in parola.

ART. 11 MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti avranno luogo dietro presentazione di regolare fattura.

ART. 12 OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

Il Professionista selezionato è obbligato ad essere in possesso, prima della stipula del contratto, di idonea polizza assicurativa per responsabilità professionale avente un massimale di almeno 350.000,00.

La polizza dovrà essere deve essere prodotta al Comune prima del conferimento dell'incarico.

ART. 13 FORO

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Termini Imerese. Nel caso intervenissero contenziosi e prima di ogni attività giudiziale dovrà essere esperito tentativo di conciliazione entro il termine di giorni 90 dall'insorgenza della lite.

IL PROFESSIONISTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE